

**Contratto di appalto per il  
Servizio di supporto al coordinamento e al monitoraggio delle attività didattiche di educazione  
all'immagine per le scuole del Programma di educazione al linguaggio audiovisivo Lanterne  
Magiche – La Scuola con il Cinema  
CIG: B6A5A347AE**

\*

**Fondazione Sistema Toscana**, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484, in persona del suo Direttore, [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Committente**" o "**FST**");

e

il **Dott. Leonardo Moggi**, con [REDACTED] (di seguito denominata anche soltanto "**Affidatario**" o "**Esecutore**" o "**Coordinatore**");

congiuntamente indicate anche solo come "**Parti**",  
**PREMESSO CHE**

- in data 14/05/2025 con Determina a contrarre (nostro numero di protocollo Prot.n. 2025/665/S) FST aveva autorizzato l'Affidatario a procedere ai sensi dell'art. 225 co. 8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici (di seguito anche soltanto Codice), avviando l'esecuzione del contratto di appalto per il Servizio di supporto al coordinamento e al monitoraggio delle attività didattiche di educazione all'immagine per le scuole del Programma di educazione al linguaggio audiovisivo Lanterne Magiche – La Scuola con il Cinema in via d'urgenza nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di affidamento e della sigla del contratto;
- in data 20/05/2025 si è conclusa con la Determina di aggiudicazione (nostro numero di protocollo Prot.n. 2025/\_\_\_/S) la procedura avviata e condotta nel rispetto delle norme dettate dal Codice per l'affidamento del Servizio di supporto al coordinamento e al monitoraggio delle attività didattiche di educazione all'immagine per le scuole del Programma di educazione al linguaggio audiovisivo Lanterne Magiche – La Scuola con il Cinema.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Ruoli di RUP, DEC e Responsabile della fase di affidamento**

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi degli art.15 del Codice è assunto dal Responsabile dell'Area Cinema di FST, Stefania Ippoliti, supportata per l'esecuzione del contratto dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) presso la Committente, Elisa Salvadori (e-mail: e.salvadori@fst.it).
2. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

**Art. 2 – Oggetto del contratto**

1. L'oggetto del presente contratto è il servizio di supporto al coordinamento e al monitoraggio delle attività didattiche di educazione all'immagine per le scuole di ogni ordine e grado, della Regione Toscana e di altre regioni italiane, promosse e attuate da FST – Lanterne Magiche – La Scuola con il Cinema.
2. Nel dettaglio, il Coordinatore, in linea con quanto previsto all'Art.4 comma 2 e 3 della Convenzione controsigliata dalle Parti coinvolte in data 14/02/2025, svolge le seguenti attività:
  - a) definisce, d'intesa con i presidenti delle Associazioni, la proposta di Programma delle attività annuali con sviluppo pluriennale (per il periodo di durata della Convenzione stessa) che si articola in almeno n.8 titoli di film con relativo materiale didattico di supporto, con l'indicazione delle modalità di

- applicazione del metodo didattico Lanterne Magiche, almeno n. 50 scuole coinvolte, di almeno 35 Comuni inclusi nel Programma stesso e la sottopone, per l'approvazione, al responsabile di FST;
- b) definisce, d'intesa con i presidenti delle Associazioni, la proposta del preventivo dei costi per la realizzazione delle attività di cui al precedente punto (elaborato sulla base delle risorse indicate all'Art. 8 della Convenzione in Premessa) ripartiti per singola Associazione in considerazione dell'apporto che ciascuna darà all'attuazione del Programma Lanterne Magiche, quantificato in relazione agli indicatori di valutazione relativi al numero di scuole e classi raggiunte, numero di docenti e studenti coinvolti, numero e tipologia dei territori coperti, numero di ore impegnate per le specifiche mansioni, numero di sale e proiezioni effettuate ed eventuali altri indicatori contenuti nel modello di preventivo di spesa fornito dal responsabile di FST a cui sottopone la proposta di preventivo per la relativa approvazione;
- c) sovrintende alla realizzazione delle attività del Programma Lanterne Magiche, attuato dalle Associazioni sottoscrittrici al fine di garantirne omogeneità e unitarietà di svolgimento e ne relaziona al responsabile di FST attraverso una relazione finale delle attività svolte (che evidenzii il raggiungimento degli obiettivi e lo stato di attuazione delle stesse) alla quale sia allegata la documentazione relativa alla promozione e comunicazione (on line e off line) realizzata dalle Associazioni;
- d) raccoglie le due schede di monitoraggio semestrali e le rendicontazioni finali prodotte dalle Associazioni utilizzando la modulistica fornita dal responsabile di FST, al fine di garantire il necessario allineamento con gli atti della programmazione regionale e con la documentazione di rendicontazione che FST deve a sua volta produrre alla Regione Toscana, e sulla cui base verranno liquidate le risorse assegnate a ciascuna Associazione sottoscrittrice.
3. Tale incarico sarà adempiuto dall'Affidatario secondo le specifiche richieste e le tempistiche che saranno indicate da FST, nella persona del RUP e DEC.



### **Art. 3 - Modalità di esecuzione del contratto**

1. L'Esecutore si impegna a prestare i servizi richiesti per il periodo di vigenza del contratto (*infra* Art. 5).
2. I contenuti degli obblighi reciproci per le Parti, discendenti dal presente contratto per l'erogazione dei servizi sopra descritti, sono indicati in questo stesso contratto e, per quanto qui non espressamente disposto, nelle norme di legge e di regolamento in questo documento richiamate o a questo comunque pertinenti.
3. Il Coordinatore si impegna a trasmettere la documentazione *supra* Art. 2 al DEC per la relativa approvazione nel rispetto del seguente calendario:
  - a. documentazione di cui alle lettere a) e b) entro il 30/10 di ciascun anno scolastico;
  - b. documentazione di cui alla lettera c) entro il 30/11 di ciascun anno scolastico;
  - c. documentazione di cui alla lettera d): le due schede di monitoraggio entro il 30/06 di ciascun anno scolastico.
4. Per i dovuti accordi di dettaglio circa le modalità di adempimento dell'incarico e i termini perentori entro i quali dovranno essere completate le singole attività, l'Affidatario potrà prendere contatto - se necessario - con i Referenti per la commessa in FST *supra* Art.2. Quando tali accordi siano redatti in forma scritta e non rechino contenuti in contrasto con il presente contratto devono considerarsi parte integrante di quest'ultimo e aventi la medesima efficacia obbligatoria.
5. Il DEC controlla e supervisiona le attività richieste nel presente contratto tramite la produzione di SAL da parte dell'Affidatario. Il DEC può, per i compiti di verifica e coordinamento, delegare il personale interno di FST o professionisti comunque affidatari di incarichi conferiti da FST.
6. L'Affidatario deve attenersi alle indicazioni fornite dal RUP o DEC (o dal personale da quest'ultimo delegato). La mancata osservanza di tali indicazioni, nella realizzazione degli interventi, da parte dell'Affidatario costituisce inadempimento e genera la relativa responsabilità.
7. Al termine dell'esecuzione del contratto il DEC predisporrà il Certificato di regolare esecuzione, che consentirà l'emissione della fattura a saldo del corrispettivo previsto.

#### **Art. 4 – Collaboratori e cessione del contratto**

1. L’Affidatario potrà avvalersi per l’espletamento dell’incarico conferito, di collaboratori e sostituti, ma resterà l’unico soggetto professionalmente responsabile e l’attività sarà comunque ad esso stesso imputabile direttamente e personalmente.
2. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

#### **Art. 5 – Durata del contratto**

1. Il contratto di appalto ha effetto (escluse le eventuali opzioni) dalla data di sottoscrizione del contratto da ambo le Parti sino al 31/12/2025.

#### **Art. 6 - Corrispettivo**

1. Le Parti convengono che il corrispettivo riconosciuto all’Affidatario sia pari ad € 13.000,00 (euro tredicimila/00) oltre IVA e altri oneri qualora previsti.
2. Nella concorde determinazione del corrispettivo, come sopra descritta, deve ritenersi compreso il compenso per ogni prestazione rientrante nel presente contratto affidato e pertanto null’altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l’Affidatario a qualsiasi altra pretesa.
3. Nelle modalità di esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto non sono ravvisabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 41 comma 14 del Codice.

#### **Art. 7 - Responsabilità derivanti dall’esecuzione del contratto, applicazione delle penali e risoluzione**

1. FST contesterà all’Affidatario per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell’esecuzione del contratto in caso di:
  - a. prestazioni svolte in maniera difforme da quanto richiesto dal RUP/DEC;
  - b. ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati dal RUP/DEC;
  - c. indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell’Affidatario nel corso dell’esecuzione del contratto.
2. L’Affidatario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l’Affidatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:
  - a. in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto richiesto dal RUP, una penale di € 100,00 per ogni inadempimento riscontrato dal RUP/DEC;
  - b. in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell’Esecutore, una penale di importo compreso tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto del contratto (da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo.
4. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale Affidatario avrebbe dovuto adempiere. L’ammontare della penale per l’inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell’Affidatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto o delle indicazioni del RUP/DEC.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all’esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l’importo dalle somme dovute da FST all’Affidatario stessa in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all’irrogazione delle penali medesime.
6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l’inadempimento, FST - nella persona del RUP - procederà a inviare una formale diffida all’Esecutore, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell’art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l’adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.

7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario.
8. Qualora l'ammontare cumulativo delle penali applicate all'Esecutore complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto, l'Affidatario sarà ritenuto gravemente inadempiente e il contratto potrà essere risolto di diritto.
9. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento.
10. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravanzi il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell'Esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
11. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
12. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

#### **Art. 8 – Sospensione del contratto, recesso e opzioni**

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Affidatario la sospensione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice. Quando e qualora sia disposta da questa Committente, la sospensione ha efficacia sino al momento in cui il RUP non disponga la ripresa dell'esecuzione del presente contratto.
2. Quando operi la sospensione e salvo che sia diversamente previsto nel provvedimento di sospensione adottato dal RUP, il termine finale fissato per l'esecuzione delle prestazioni a carico dell'Affidatario è procrastinato di un tempo che è uguale, nella durata, al periodo della sospensione medesima. Se l'Affidatario, per cause a lei non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni alle quali è obbligata entro il nuovo termine come sopra computato, può richiederne la proroga, presentando istanza in forma scritta alla Committente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine finale. Sull'istanza di proroga, decide il RUP entro dieci giorni dal suo ricevimento.
3. È espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto.
4. Il recesso da parte di FST è disciplinato dall' art. 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidatario di recedere dal presente contratto.
5. **Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice:** la Committente si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, per un incremento del servizio (es: per ulteriori azioni di monitoraggio richieste da Regione nello specifico, ulteriori azioni di coordinamento) per il massimo del 50% dell'importo iniziale.
6. **Opzione di proroga del contratto:** FST, in linea con i contenuti della Convenzione citata, nel caso di prosecuzione dell'attività del Programma "Lanterne Magiche" e di erogazione del relativo finanziamento da parte della Regione toscana, si riserva la facoltà di rinnovare per i successivi 2 (due) anni il Contratto alle medesime condizioni compresa la durata e il corrispettivo previsto. Questo ulteriore incarico sarà oggetto di un contratto aggiuntivo. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 gg. prima della scadenza del Contratto.
7. Per quanto qui sopra precisato, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore del Contratto, è pari a € 45.500,00 oltre IVA e altri oneri qualora previsti.

#### **Art. 9 - Garanzia definitiva**

1. La Committente non richiede la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, considerata la solidità e affidabilità del Affidatario.

#### **Art. 10 - Obblighi di riservatezza**

1. L'Affidatario si impegna, per sé e i suoi collaboratori (se vi sono), a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi alla Committente di cui venga a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del presente incarico.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del Contratto e obblighi dell'Affidatario**

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati, in seguito anche "GDPR"), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, l'Aggiudicatario si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia se queste derivano dall'inosservanza degli obblighi previsti in capo all'Aggiudicatario e delle istruzioni fornite dalla Committente ai sensi dell'art.28 del GDPR.
2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di Data Protection tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina l'Affidatario Sub-Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente Contratto e si considera revocata al completamento dell'erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile.
3. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Contratto.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.
5. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento l'Affidatario può ricorrere a nominare un altro sub-Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile nominato dall'Affidatario ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Affidatario conserva nei confronti di FST l'intera responsabilità.
6. Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
7. Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidatario/sub-Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST.
8. Al termine dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile si impegna a:
  - a. restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
  - b. distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

9. Il sub-Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e ss. mm. e ii. recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”.
10. Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli “interessati”. In tal caso, il Responsabile potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 12 - Trattamento dei dati personali dell’Affidatario**

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell’adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l’Affidatario che:
  - a. i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle su scritte normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
  - b. l’Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

#### **Art. 13 - Obbligo di rispettare il Codice Etico e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/01). Manleva**

1. L’Affidatario è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare che dichiara di aver letto dal profilo web di questa Committente e che dichiara di aver compreso.
2. L’Affidatario aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un’ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L’Affidatario manleva fin d’ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.Lgs. 231/01 da parte della stessa Affidatario.

#### **Art. 14 - Clausola risolutiva espressa**

1. Qualora l’Affidatario violi i precetti citati nell’Art. precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte dell’Affidatario stessa, FST potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.
2. Il presente contratto si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dalla Committente, l’Affidatario non risulti in possesso dei requisiti di cui all’art. 94 e ss. Del Codice.

#### **Art. 15 – Proprietà intellettuale**

1. Relativamente ai materiali prodotti nell’ambito del presente contratto comunque denominati, prodotti nell’ambito delle attività previste (*infra* Art. 2) durante tutta la durata del contratto, la Committente è proprietaria (in nome proprio o per conto delle istituzioni sue mandatarie) e titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e non, anche secondo quanto previsto dalla legge n. 633/41.
2. I contenuti fotografici, audiovisivi, audio e testuali realizzati dovranno essere liberi da diritti d’autore o nei termini consentiti per la promozione culturale ed educativa i promotori degli eventi e Regione

Toscana potranno utilizzare i contenuti audio e video per la promozione istituzionale della Toscana. Il materiale fotografico e video “girato” ex novo per il progetto sarà, al termine della realizzazione progettuale, consegnato agli uffici addetti di FST. Sul suddetto materiale girato grezzo, l’Affidatario e soggetti ad esso collegati ovvero i promotori degli eventi e Regione Toscana si potranno avvalere del diritto di utilizzo incondizionato e illimitato per ulteriori montaggi, realizzati anche in autonomia, necessari per la promozione istituzionale della Toscana. I dati o i materiali inviati dal committente sono di proprietà del committente e potranno essere utilizzati dall’Affidatario solo ed esclusivamente per l’organizzazione del progetto e l’erogazione dei servizi oggetto del contratto. L’Affidatario provvederà alla cancellazione di tutti i dati entro 10 giorni dalla fine del contratto. I dati non potranno essere comunicati a terzi se non previo accordo scritto con la Committente.



3. L’Affidatario non potrà vantare alcun diritto sui beni materiali e immateriali di FST ivi inclusi i dati, le informazioni e/o i software di proprietà, in forma sorgente e/o binaria di FST nonché sul software, in forma sorgente e/o binaria, e beni materiali e immateriali di terze parti e sarà responsabile, senza limitazione alcuna, per qualsivoglia perdita e/o danneggiamento imputabile al medesimo Affidatario, suoi consulenti e/o collaboratori, se autorizzati da FST, impegnandosi a manlevare e tenere indenne FST da ogni responsabilità al riguardo, anche successivamente allo scioglimento o cessazione dell’efficacia del presente contratto a qualsiasi causa dovuta.
4. L’Affidatario si impegna, a proprie spese, a difendere e tenere indenne FST da qualsiasi danno derivante da azioni o pretese promosse nei confronti di FST da parte di terzi con riferimento alla violazione di qualsiasi diritto d’autore, marchio, brevetto, altro diritto o disposizione di legge tramite i servizi oggetto del presente contratto. Qualora a causa della violazione, FST non possa usufruire dei servizi oggetto del presente contratto l’Affidatario si impegna ad ottenere prontamente a proprie spese e a discrezione di FST o (i) il diritto per FST di continuare ad utilizzare i servizi, (ii) la modifica dei servizi in modo che non integrino una violazione, o (iii) il rimborso del prezzo dei servizi.
5. L’Affidatario si impegna a seguire le indicazioni contenute nel regolamento 1828/2006 e in particolare ad adeguare per conto della FST tutte le comunicazioni e tutti i materiali distribuiti nel rispetto delle Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico (art. 8, 9 e seguenti del medesimo regolamento).

#### **Art. 16- Sicurezza e obblighi dell’Affidatario**

1. Tutte le operazioni previste in questo Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti, comprese quelle contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### **Art. 17 - Modalità e cadenza di emissione delle fatture**

1. Per l’emissione e il saldo delle fatture l’Affidatario e la Committente si impegnano ad attenersi alle indicazioni che seguono:
  - Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, la fattura deve essere inviata tramite canale telematico, usando il **codice univoco M5UXCR1**; Prima dell’emissione delle fatture elettroniche, una “copia di cortesia” delle medesime fatture deve essere altresì trasmessa, in formato pdf, esclusivamente alle seguenti caselle di posta elettronica: e.salvadori@fst.it e amministrazione@fst.it;
  - Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo *split payment*;
  - L’Affidatario emetterà la fattura, previa redazione di opportuno SAL relativo alle attività condotte *supra* Art. 2 e conseguente validazione da parte del RUP nel rispetto della seguente calendarizzazione:
  - La fatturazione sarà articolata come segue:
    - 1) la prima fattura emessa al 01/05/2025 con pagamento pari a € 5.500,00 oltre IVA e altri oneri qualora previsti;



2) la fattura del saldo emessa il 31/12/2025 pari a € 7.500,00 oltre IVA e altri oneri qualora previsti.

- Le fatture dovranno essere intestate a:

**Fondazione Sistema Toscana**  
**Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze**  
**Partita IVA e codice fiscale 05468660484**

- Tali documenti dovranno riportare nel campo descrittivo il generico oggetto del contratto e i codici indicati sotto:

a) nella prima fattura dovrà essere riportato quanto segue:

**Servizio di supporto al coordinamento e al monitoraggio delle attività didattiche di educazione all'immagine per le scuole del Programma di educazione al linguaggio audiovisivo Lanterne Magiche – La Scuola con il Cinema**

**CIG: B6A5A347AE**

**Codice Commessa: PROG/154 Piano Nazionale Cinema Per la scuola**

b) nella seconda fattura dovrà essere riportato quanto segue:

**Servizio di supporto al coordinamento e al monitoraggio delle attività didattiche di educazione all'immagine per le scuole del Programma di educazione al linguaggio audiovisivo Lanterne Magiche – La Scuola con il Cinema**

**CIG: B6A5A347AE**

**Codice Commessa: PROG /67**

- Il pagamento del corrispettivo avverrà tramite bonifico bancario a 30 gg. d.f.f.m., previa verifica da parte di FST della regolarità contributiva dell'Affidatario, presso i competenti enti previdenziali.

#### **Art. 18 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

- Con la documentazione presentata l'Esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Affidatario in sede di partecipazione ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, su cui transiteranno tutti i movimenti relativi a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall'A.N.AC. è: **B6A5A347AE**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
- In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

#### **Art. 19 – Oneri tributari e spese contrattuali**

- Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA, al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, e al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all'Allegato I.4, Tabella A del Codice, per l'imposta di bollo.
- L'IVA è a carico di FST. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di bollo, di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidatario.

#### **Art. 20 – Foro competente e clausole finali**

- Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla L.R.T. n. 38/07, al Regolamento di esecuzione della L.R.T. n. 38/07 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, alle altre disposizioni in vigore, in esso richiamate o comunque pertinenti per materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Firmato digitalmente dalle Parti

Per **Fondazione Sistema Toscana**

Il Direttore, Francesco Palumbo



**L'Affidatario**

dott. Leonardo Moggi

**Sede Legale**

Via Duca d'Aosta, 9 – 50129  
Firenze  
Tel. +39 055 2719012  
Fax +39 055 489308

**Unità Operativa**

Via San Gallo, 25 – 50129 Firenze  
Tel. +39 055 2719011  
Fax +39 055 2719070

P.IVA – C.F. 05468660484